



Tribunale di Lodi

Presidenza

Prot. n. 1219/2020

Lodi, 07.05.2020

Ai Magistrati togati ed onorari del Tribunale

Al Personale amministrativo del Tribunale

E, Pc. Al Sig. Presidente della Corte D'Appello

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati

All'UNEP

All'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi

Alla RSU

Alle OO.SS.

Oggetto: Misure organizzative a seguito del DL.23\2020 relative al periodo 12 maggio – 31 luglio.

Il Presidente

Letti il DL. 8 marzo 2020 n.11, il DL.17 marzo 2020 n.18, il DL 8 aprile 2020 n.23 ed il DPCM 8 marzo 2020, il DI 30 aprile 2020 n.28

Visti in particolare gli art.83, comma 6, DL. 18\2020 e 36 DI 23\2020 ,come modificato dal DI e il ;
Premesso che secondo il combinato disposto degli art.83,comma 6 DI.18\2020 e art.36 dl 23\2020 (che ha disposto il differimento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari) ,come modificati dal DI n.28\2020 , per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ,sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del presidente della giunta regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative ,anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dagli altri Enti preposti;

Viste altresì le raccomandazioni del direttore generale welfare della Regione Lombardia in data 2 maggio 2020;

Attesa la necessità di garantire l'indifferibile ed essenziale servizio legato alla giurisdizione;

disciplinata con il presente provvedimento l'attività relativa al periodo 12 maggio - 31 luglio 2020;

Richiamati tutti i precedenti provvedimenti organizzativi (in particolare il provvedimento 11 marzo 2020 riguardante i servizi di cancelleria e le misure adottate per salvaguardare la salute del personale del Tribunale e del Giudice di pace ed il provvedimento in data 15 aprile 2020 che disciplina anche l'attività giurisdizionale), le riunioni di Sezione con i magistrati dell'Ufficio, il protocollo per la celebrazione delle udienze con imputati detenuti nei giudizi di convalida dell'arresto, siglato con la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati di Lodi;

sentito il Procuratore della Repubblica ,

tenuto conto dell'interlocazione con i responsabili degli Uffici e delle cancellerie ;

Vista la proposta formulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ;

sentite le RSU e le Organizzazioni Sindacali,

dispone

Settore penale – dibattimento.

Quanto al settore penale, la consistenza dei ruoli del dibattimento, sia monocratici che collegiali (circa 500 procedimenti per giudice nei ruoli monocratici e 80 procedimenti collegiali), impone la trattazione dei processi anche in presenza , nel rispetto di tutte le condizioni perché sia scongiurato il pericolo di contagio. Le presenti misure organizzative consentiranno di smaltire parte dei processi rinviati nei mesi di marzo e aprile e di alleggerire il carico dei ruoli in vista della ripresa dell'attività ordinaria.

Sono adottate prescrizioni e misure per impedire il formarsi di assembramenti e perché le udienze possano svolgersi nel rispetto delle distanze di legge (2 metri).

Verranno celebrati unicamente quei processi che, tenuto conto dell'ampiezza delle aule dibattimentali e della ventilazione naturale degli ambienti, non prevedano la presenza in aula di un numero di persone superiore a 15 (compresi il giudice, il PM e il personale addetto all'assistenza all'udienza).

Non potranno essere rinviati i procedimenti di cui all'art.83, comma 3, DL 18/2020, come espressamente previsto dall'art. 83, lett. g) del decreto sopra indicato.

Verranno trattati:

1. Procedimenti a carico di soggetti ad uno dei quali almeno siano state applicate misure cautelari personali (anche non coercitive);
2. Incidenti di esecuzione a carico di soggetti detenuti;
3. Procedimenti con soggetti ai quali sono state applicate misure di sicurezza provvisorie;
4. Procedimenti con soggetti sottoposti a misura di prevenzione per la causa per la quale si procede;

5. Procedimenti (compresi gli incidenti di esecuzione) che in ogni caso presentano carattere di urgenza dichiarata dal giudice, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato;
6. Procedimenti per i quali non sia prevista l'escussione di testimoni bensì la sola presenza in aula del P.M., dei difensori delle parti private e dei rispettivi assistiti.

Sarà possibile trattare, nell'ambito dei procedimenti sub 5) e 6), a titolo esemplificativo:

- Udienze di discussione;
- Udienze di verifica delle ricerche dell'imputato disposte ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p.;
- Udienze in materia di MAP (artt. 168 bis c.p. e art. 464 bis ss. c.p.p.);
- Udienze di verifica delle costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.), questioni preliminari (art. 491 c.p.p.) e richieste di prova (art. 493 c.p.p.).

Tutti i procedimenti che non rientrano nelle categorie sopra indicate dovranno essere rinviati d'ufficio con provvedimento fuori udienza (salva motivata necessità di provvedere direttamente all'udienza) a data successiva il 30 settembre 2020: solo eccezionalmente e motivatamente il rinvio potrà essere disposto a data compresa fra il 1 luglio 2020 ed il 30 settembre 2020.

Quanto ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti in carcere, l'udienza verrà effettuata con collegamento da remoto con il programma Teams.

Quanto ai restanti processi l'udienza verrà celebrata in presenza a porte chiuse ex art.472 cpp.

Il ruolo di udienza sarà articolato con chiamata ad orari differenti e congruamente distanziati.

Almeno dieci giorni prima dell'udienza verrà comunicato al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati, oltre che pubblicato sul sito del Tribunale, il ruolo dei procedimenti chiamati in ciascuna udienza con gli orari di trattazione. L'orario di trattazione non potrà essere antecedente rispetto a quello indicato nel decreto di fissazione o nel verbale della precedente udienza.

Settore penale - Gip\Gup.

Non potranno essere rinviati a data successiva il 30 giugno 2020 i procedimenti di cui all'art.83, comma 3, DL 18/2020, come espressamente previsto dall'art. 83, lett. g) del decreto sopra indicato.

Verranno trattati i seguenti procedimenti:

- 1) procedimenti indicati all'art.83 comma 3 DL 18\20;
- 2) procedimenti con imputati detenuti o sottoposti a misura di sicurezza ;
- 3) incidenti probatori;
- 4) incidenti di esecuzione ;

5) procedimenti con indagati/imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza non custodiale, procedimenti inerenti la tutela alla persona, i cd. Codici rossi, i processi per omicidio stradale e incidenti sul lavoro, e in genere quelli in cui il giudice, anche su sollecitazioni delle parti, ritenga sussistano ragioni di urgenza (secondo i criteri di priorità legale e di quelli stabiliti nel programma di gestione);

6) procedimenti per messa alla prova;

7) processi fissati per la discussione e per la trattazione dei riti speciali;

8) in generale dovranno essere trattati in udienza preliminare tutti i procedimenti con un numero di parti private non superiore a 5 ; dovranno invece essere rinviati quelli con un numero di parti private superiore a 5.

I processi che non potranno essere trattati (anche nel caso di accertato preventivo difetto di regolare costituzione del contraddittorio) saranno rinviati d'ufficio con provvedimento fuori udienza a data successiva il 30 settembre: in caso di urgenza - secondo la valutazione del giudice - il rinvio sarà a data successiva il 30 giugno.

Le udienze preliminari verranno celebrate nelle aule dibattimentali con le medesime modalità e limitazioni previste per il dibattimento (trattazione da remoto per i detenuti; in presenza per i restanti processi).

Il ruolo di udienza sarà articolato secondo chiamata ad orari differenti e congruamente distanziati.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi cadenzati e contenere i tempi della discussione orale, è raccomandato il deposito a mezzo pec di requisitorie e memorie scritte nei 5 giorni prima dell'udienza.

Almeno dieci giorni prima dell'udienza verrà comunicato al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati, oltre che pubblicato sul sito del Tribunale, il ruolo dei procedimenti chiamati in ciascuna udienza con gli orari di trattazione.

L'orario di trattazione non potrà di norma essere antecedente rispetto a quello indicato nel decreto di fissazione o nel verbale della precedente udienza .

Quanto alle sole udienze camerali nelle quali la presenza delle parti è facoltativa, i relativi procedimenti saranno decisi in camera di consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti interessate, salvo che questi chiedano, con richiesta depositata via Pec alla cancelleria 7 giorni prima dell'udienza , di essere sentiti.

Il procedimento verrà deciso sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo, nonché delle memorie che le parti potranno depositare unicamente a mezzo pec prima dell'udienza nel termine di 10 giorni prima dell'udienza .

Nell'ipotesi di richiesta di trattazione alla presenza delle parti il procedimento già chiamato all'udienza fissata dovrà essere rinviato ad altra data stabilita e comunicata dal Giudice.

Settore civile - lavoro .

Non potranno essere rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 i procedimenti di cui all'art.83, comma 3, DL 18/2020, come espressamente previsto dall'art. 83, lett. g) del decreto sopra indicato.

Nel settore civile - lavoro la trattazione delle cause avverrà prevalentemente con trattazione scritta o udienza da remoto – secondo le modalità che verranno eventualmente disciplinate con apposito protocollo con il Procuratore della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati - con le sole eccezioni di seguito indicate.

Tutti i procedimenti che non potranno essere trattati e che non rientrano nelle ipotesi di seguito indicate o la cui trattazione è imposta dalla legge, dovranno essere rinviati a data successiva al 30 settembre 2020, riservando al periodo 1 luglio-30 settembre la celebrazione dei processi urgenti che in ragione delle attuali limitazioni non possono essere trattati con modalità scritta o da remoto.

Nei casi, del tutto residuali, in cui si debba procedere alla celebrazione dell'udienza civile in presenza, ove possibile essa verrà tenuta nelle aule del dibattimento; nel caso in cui ciò non sia possibile verranno tenute in uffici o stanze, previamente identificati, di ampiezza sufficiente per garantire la distanza di legge e dotati di ventilazione naturale.

A) Affari civili da trattare con udienze mediante deposito e scambio di note scritte ex art. 83 lett. h) DI 18\2020.

1) Nell'ambito della cause trattate *con rito ordinario, rito sommario ex art.702 bis, rito del lavoro e rito cautelare uniforme* "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti" verrà adottata la modalità di trattazione mediante scambio di note scritte nei seguenti casi:

- a) udienze di ammissione prove;
- b) udienze di p.c. e discussione orale ex art.281 sexies cpc;
- c) udienze di discussione ex art 429 e 447 bis cpc;
- d) udienze di discussione ex art 702 bis cpc;

e) udienze in procedimenti sommari e cautelari compresi i reclami al collegio;

f) udienze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649 cpc);

g) udienze di sospensione dell'esecuzione della sentenza (art 283 cpc), del titolo e del precetto (art.615 e 624 bis cpc) ovvero dell'ordinanza ingiunzione.

Il Presidente del Collegio od il Giudice titolare del procedimento effettuano la valutazione circa la presenza o meno di soggetti diversi dai difensori delle parti.

E' fatto sempre salvo il diritto delle parti di richiedere di partecipare all'udienza, nel qual caso il giudice provvederà a congruo rinvio;

2) nell'ambito della materia della *famiglia* verrà adottata la modalità di trattazione mediante scambio di note scritte nei seguenti casi:

a) udienze di separazione consensuale: fino a cinque giorni prima dell'udienza i difensori dovranno inviare dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia all'udienza " virtuale" ex art.707 cpc - acquisendo le predette dichiarazioni dalle parti con qualsiasi mezzo seppur con la garanzia della provenienza- ed eventuali integrazioni al contenuto del ricorso acquisite successivamente con le medesime modalità .In caso di mancato deposito il Giudice provvederà a congruo rinvio attesa l'esigenza di contemperare la celere celebrazione dell'udienza con la necessità di evitare i sovraffollamenti che connotano normalmente tali udienze.

Resta salva la possibilità di fissare udienza ex art. 158 cc qualora in sede di omologa emergano contrasti nella valutazione della rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli;

b) udienze di divorzio congiunto: anche in tal caso dovrà essere depositata istanza di rinuncia all'udienza virtuale con le modalità di cui al capo che precede e salva la fissazione di udienza ex art.4 comma 8 L.898/70 nei casi di cui al capo medesimo;

c) udienze ex art 316 bis, 337 bis e segg.- congiunte e giudiziali- ricorsi ex art.710 ed art.9 L. Div. sia con riferimento alla prima udienza che alle successive (valutando ad es. l'assegnazione di termini per note di osservazioni alle relazione dei servizi ove intervenuti). E' fatta salva la richiesta delle parti di richiedere che la causa venga trattata alla loro presenza nel qual caso il giudice provvederà a congruo rinvio;

d) udienze presidenziali ex art. 708 e 4 comma 7 Legge Divorzio: la normativa in tal caso richiede il tentativo di conciliazione e la comparizione personale delle parti: deve pertanto essere privilegiata la modalità dell'udienza da remoto.

Il Presidente in tal caso valuterà le ipotesi in cui anche l'udienza da remoto risulti insufficiente a garantire le esigenze processuali del giusto processo per la particolarità delle questioni trattate in relazione soprattutto all'interesse dei figli minori e alla loro gestione ovvero alla allegazione in atti della commissione di fatti gravi di un coniuge in danno di un altro.

Per l'ipotesi in cui si acceda alla trattazione da remoto - tenuto conto dei tempi necessari sia ai magistrati sia al foro per acquisire l'uso di tale modalità- l'udienza si svolgerà, quanto alle parti private e difensori, mediante collegamento dallo studio dei rispettivi difensori ove le parti si recheranno.

In tal caso verrà sentita prima una parte, poi l'altra ed infine si procederà in collegamento congiunto.

E' esclusa la possibilità di procedere all'audizione di minori da remoto in quanto tale atto, in base alla normativa vigente ed alle convenzioni internazionali, costituisce non mezzo di prova ma forma di partecipazione al giudizio in cui è necessario il contatto personale col giudice.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità del Presidente di fissare udienza di prima comparizione con scambio di note scritte nei casi in cui non si riscontrino contrasti nell'interesse dei figli minori ovvero in relazione al mantenimento di una delle parti.

Le parti mantengono in ogni caso il diritto di richiedere- in ciascuna delle ipotesi che precedono - di partecipare all'udienza, nel qual caso il giudice provvederà a congruo rinvio.

3) quanto alla materia degli *sfratti*, *le udienze di convalida dovranno essere di norma rinviate, salvo il caso in cui il convenuto sia costituito con difensore*: in tal caso si procederà mediante trattazione scritta con assegnazione di note successive alle parti.

Nelle udienze di convalida di sfratto la partecipazione della parte personalmente, senza assistenza di difensore, è la prassi: si dovrà in tal caso prendere atto dell'impossibilità di ricorrere alle modalità di trattazione scritta o da remoto.

Il notorio affollamento delle medesime udienze collide con il rispetto delle esigenze sanitarie e ciò comporta in linea generale la necessità di rinvio a fine emergenza, *salvo ipotesi di particolare urgenza*.

In tal caso la parte ricorrente - con richiesta depositata telematicamente - sottoporrà tali esigenze al giudice che provvederà alla fissazione mediante utilizzo dello strumento da remoto ovvero, ove non praticabile, secondo le regole ordinarie con udienza in presenza.

La trattazione scritta in sintesi potrà essere utilizzata:

- a) quando il convenuto è costituito con difensore;
- b) quando, a seguito di concessione del termine di grazia per la verifica del pagamento, questo sia avvenuto: in tal caso ove l'intimante abbia interesse alla verbalizzazione del pagamento dovrà effettuare una dichiarazione in tal senso nei 5 gg prima dell'udienza ed il giudice provvederà a redazione del verbale virtuale in assenza della parte;

4) quanto alle *esecuzioni immobiliari e mobiliari* la trattazione scritta sarà adottata nei seguenti casi:

- a) udienze in cui si discute l'istanza di conversione del pignoramento se il debitore è costituito e successive udienze;
- b) udienze necessarie prima dell'udienza ex art. 569 cpc in cui si discutono mancata continuità delle trascrizioni od altre questioni preliminari ed in cui non sia necessaria la presenza del debitore o questi risulti costituito con difensore;
- c) udienza di approvazione dei progetti di distribuzione (secondo le istruzioni già diramate ai delegati con separato atto dei G.E.);
- d) udienze ex art 164 bis disp.att. cpc;
- e) udienze per la distribuzione del ricavato della vendita mobiliare in caso di più creditori;
- f) udienze ex art 612 cpc;

5) quanto alla materia delle *procedure concorsuali e fallimenti* è adottata la trattazione scritta per:

- a) udienze ex art. 162, 173, 180 e 186 in materia di concordato preventivo e ex art. 182 bis quinquies, septies e 185 L.F. in materia di accordi di ristrutturazione di debito;
- b) udienze di opposizione allo stato passivo (ad eccezione della prima udienza per la quale il giudice valuterà la trattazione da remoto);
- c) udienze ex art.26, 36 e 37, 116 c.IV L.f;
- d) udienze ex art. 143 l.f. in materia di esdebitazione;
- e) udienze ex art.10 e 12 bis L.3/2012 e relativi reclami (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento).

Per le *udienze prefallimentari*, attesa la peculiarità, potrà essere adottata la trattazione mista, fatta salva la dichiarazione d'improcedibilità nei casi previsti *ex lege*:

- I. il giudice nel decreto di fissazione assegna al debitore un termine antecedente all'udienza per il deposito di note con l'avvertenza che il mancato deposito sarà valutato come mancata comparizione;
- II. ove il debitore intenda comparire dovrà nello stesso termine depositare apposita istanza, via pec mail o fax alla cancelleria fallimentare, nel qual caso verrà disposta la trattazione da remoto;
- III. nel caso in cui il debitore sia privo di difensore e non abbia la possibilità di accedere a internet l'udienza si terrà mediante comparizione personale.

In caso di costituzione del debitore con difensore è adottata la trattazione scritta.

I giudici fallimentari valuteranno la praticabilità dell'udienza da remoto nelle udienze di verifica crediti, adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 ed udienze ex art.163 bis, udienze in materia di concordato fallimentare e relativa omologa ove ritenute necessarie per l'urgenza prospettata dalle parti.

I giudici, ed in particolare il Giudice Tutelare secondo la specificità della materia e la varietà dei casi all'esame, potranno in ogni caso adottare, al di fuori di tali ipotesi, le modalità di trattazione scritta in tutte le ipotesi in cui ciò sia compatibile con la natura delle questioni trattate, nel rispetto della legge e del contraddittorio e sull'assenso delle parti e loro difensori.

B) Affari civili da trattare con collegamento da remoto.

I giudici potranno adottare la modalità da remoto *per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*.

In particolare, fermo quanto già previsto in ordine alle udienze Presidenziali in materia di separazioni e divorzi giudiziali, i giudici potranno utilizzare le modalità da remoto per:

- a) udienze di prima comparizione ex art.183 cpc in cui si discuta della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi;
- b) udienze di cui alla superiore lettera A), n. 1, lett e), f), g);
- c) udienze ex art 185 bis cpc e 420 cpc;
- d) udienze di discussione ex art. 281 sexies cpc , 447 bis e 429 cpc in alternativa alla trattazione scritta;
- e) udienze in cui deve essere sentito l'interdicendo o l'amministrando nell'ipotesi in cui non sia consentito provvedere inaudita altera parte (secondo le linee guida che saranno pubblicate sul sito del Tribunale di Lodi nella sezione Giudici Tutelari).

Le specifiche modalità di trattazione dell'udienza ex art. 83 comma IV lett. F) e H) DL 18/20 sono oggetto di separato Protocollo in via di definizione e firma con il locale Ordine degli Avvocati.

C) Cause che verranno trattate in presenza.

Verranno trattate in presenza, oltre a quelle specificamente già menzionate, tutte e solo le cause in cui il Presidente del Collegio o il Giudice ritengano indispensabile la presenza delle parti o dei loro difensori.

Verranno trattate in presenza *le conciliazioni giudiziali in materia di lavoro*, raccomandando ai difensori di munirsi di procura speciale alle liti ex art. 185 cpc: il giudice dovrà essere preventivamente avvisato, per confermare o concordare la data dell'udienza, così che questa possa essere svolta in aule che consentano il distanziamento sociale.

Trattazione di affari che non richiedono la presenza delle parti e dei difensori

Continuerà nel periodo successivo al 12 maggio il lavoro dei magistrati relativo all'esame di istanze e rendiconti della volontaria giurisdizione che non richiede la presenza di parti e difensori e comunque la trattazioni di tutti quegli affari relativi ai settori civili e penali (in via esemplificativa liquidazione parcelle gratuito patrocinio, liquidazioni onorari Ctu e ausiliari del giudice; decreti ingiuntivi, esame istanze, decreti penali) che non richiedono la presenza della parte pubblica o privata , del difensore o dell'ausiliario del giudice.

I magistrati procederanno nel lavoro di smaltimento dell'arretrato.

Camere di consiglio.

Le camere di consiglio della sezione civile continueranno ad essere svolte da remoto.

Deposito degli atti

- Nel settore civile il deposito degli atti e dei documenti dovrà avvenire in via telematica. Non sarà consentito il deposito cartaceo degli atti e dei documenti: motivate eccezioni dovranno essere autorizzate dal Presidente del Collegio o dal Giudice titolare del procedimento monocratico o, per ipotesi residuali, dal Presidente di Sezione.
- Per la cancelleria della volontaria giurisdizione gli avvocati, anche nella veste di tutori o amministratori di sostegno, dovranno depositare atti o documenti **unicamente** con deposito telematico, salvo motivata preventiva richiesta al giudice.
- Nel settore penale le istanze (salvo le eccezioni di seguito indicate) e le memorie dovranno essere depositate esclusivamente via Pec: il personale amministrativo interessato provvederà alla stampa e all'inserimento nel fascicolo.

Dovranno essere depositati in cartaceo unicamente quegli atti che la giurisprudenza di legittimità sanziona di nullità se depositati via Pec (per esempio liste testi, appelli, opposizioni a decreto penale) e le istanze in materia di libertà personale e provvedimenti cautelari reali.

Pagamento di contributo unificato e diritti di cancelleria.

Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria ad opera degli avvocati dovrà avvenire per via telematica.

Prescrizioni per la celebrazione delle udienze

Quanto alla celebrazione delle udienze nelle aule del dibattimento dovranno essere adottate le seguenti disposizioni:

- l'ingresso al Palazzo di giustizia per la partecipazione all'udienza dovrà avvenire non prima di 10 minuti dell'orario fissato per l'udienza;
- l'attesa – che secondo le disposizioni di cui sopra non potrà riguardare un numero di persone superiore a 10 - avverrà esclusivamente negli spazi antistanti l'accesso all'aula, nel rispetto della distanza di sicurezza (a tal fine verranno indicati i sedili sui quali sarà possibile sedersi durante l'attesa e verranno affissi cartelli con richiamo al rispetto del distanziamento sociale);
- le finestre degli atri prospicienti le porte di ingresso alle aule di udienza dovranno essere tenute aperte;
- l'ingresso al Palazzo e all'aula di udienza non potrà avvenire senza mascherina :è consigliato l'uso di guanti monouso;
- una volta entrati in aula sarà obbligatorio, quale prima azione prima di prendere posto, disinfettare le mani con il gel messo a disposizione dal Tribunale;
- le parti private si accomoderanno nei banchi e, se necessario, per mantenere il distanziamento di due metri, nelle sedie usualmente riservate al pubblico;
- sui banchi saranno disponibili carta e detergente disinfettante per superfici che ciascuna parte dovrà pulire al termine dell'udienza, unitamente al microfono;
- detergente per superfici e carta saranno a disposizione anche del giudice, del pubblico ministero e del cancelliere per la disinfezione dei rispettivi banchi;

- le finestre delle aule dovranno essere tenute aperte, così come le porte che affacciano sulle camere di consiglio e sui corridoi al fine di favorire il ricambio d'aria;
- l'entrata e l'uscita dall'aula avverranno da porte diverse e secondo un percorso segnalato;
- le aule verranno pulite giornalmente con l'uso di disinfettanti.

Una copia delle disposizioni che regolano l'accesso alle aule di udienza verrà affisso in più punti in prossimità delle stesse aule.

Apertura delle cancellerie e degli uffici, modalità di accesso.

Cancellerie civili.

L'accesso alle cancellerie civili del Tribunale è vietato al pubblico e a qualsiasi persona che non presti servizio presso il Tribunale, con la sola eccezione di parti ed avvocati che debbano partecipare alle udienze o di avvocati che debbano consultare fascicoli:

- il pubblico del settore civile (compresa la volontaria giurisdizione) verrà ricevuto unicamente presso gli sportelli al piano 0 del Palazzo;
- le cancellerie civili, con sportello al piano 0, saranno aperte solo per il deposito di atti che non sia consentito o possibile effettuare in telematico;
- è consigliabile, al fine di scaglionare le presenze, prenotare sempre con mail l'appuntamento con la cancelleria di competenza indicando il motivo e l'oggetto della richiesta.

Cancellerie penali.

L'accesso alle cancellerie penali dovrà avvenire, previo appuntamento, con mail (anche con posta ordinaria) alla cancelleria di interesse.

Nella richiesta di appuntamento saranno indicati il motivo e l'oggetto dell'accesso: in particolare per la consultazione del fascicolo processuale dovrà sempre essere indicato il numero di RG.

L'afflusso del pubblico alla cancelleria sarà scaglionato per orario.

Non sarà consentito al pubblico entrare nelle stanze del personale; l'accesso alle cancellerie dopo la porta a vetri verrà contingentato e l'attesa avverrà negli spazi antistanti, nell'osservanza delle norme sul distanziamento.

La visione dei fascicoli e le richieste di copia dei medesimi non potrà avvenire prima di due settimane antecedenti l'udienza.

Sono previsti, rispettivamente al 3 e 4 piano del settore penale, due distinti open space, attrezzati con fotocopiatori e scrivanie distanziate alle quali gli avvocati potranno sedersi per la consultazione dei fascicoli; saranno a disposizione detergenti disinfettanti per superfici e per le mani.

Per il solo deposito di atti che non sia possibile depositare in telematico è aperto lo sportello al piano 0 ; lo sportello è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 11.

Uffici amministrativi

Gli uffici amministrativi sono chiusi al pubblico e ne è vietato l'accesso. Ogni richiesta o interlocuzione dovrà avvenire tramite mail o telefonicamente.

Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico sarà il seguente:

- tutte le **cancellerie civili** – con esclusione di quella della volontaria giurisdizione – saranno aperte – con sportello al piano 0 - dal lunedì al venerdì dalle **9 alle 10**;
- la **cancelleria volontaria giurisdizione** – con sportello al piano 0 - sarà aperta dalle **11 alle 13**.
- le **cancellerie penali (dibattimento e GIP/GUP)** saranno aperte tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con accesso previa prenotazione .
- **Per il solo deposito di atti cartacei che non possono essere depositati telematicamente è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato lo sportello al piano 0 dalle 10 alle 11.**

Comunicazioni per posta o telefoniche.

Al fine di meglio regolamentare l'accesso e di velocizzare gli adempimenti, l'utenza potrà accedere alle cancellerie solo per appuntamento, fissato previa interlocuzione, via posta elettronica o telefonica, con il personale della cancelleria competente.

Tale modalità è richiesta anche per il rilascio di copie urgenti.

Di seguito si riportano gli indirizzi ai quali inviare comunicazioni:

CANCELLERIE PENALI	
UFFICIO	INDIRIZZO E-MAIL PEC
Cancelleria GIP/GUP/DP/Giudicato Appelli I.E. GIP	cancelleriagipgup.tribunale.lodi@giustiziacert.it
Cancelleria Dibattimentale	dibattimento.tribunale.lodi@giustiziacert.it
Cancelleria giudicato-appelli-incidenti di esecuzione del Dibattimento	penale.tribunale.lodi@giustiziacert.it

CANCELLERIE CIVILI	
UFFICIO	INDIRIZZO E-MAIL
Esecuzioni Immobiliari	barbara.tarno@giustizia.it
Esecuzioni Mobiliari E Convalide Sfratti	giovanni.marasco01@giustizia.it clara.scognamiglio@giustizia.it
Lavoro	luca.vitali01@giustizia.it chiara.prandi@giustizia.it ileniafrancesca.grande@giustizia.it
Fallimentare	luca.vitali01@giustizia.it ileniafrancesca.grande@giustizia.it
Ufficio Sentenze	silvia.dibiase@giustizia.it
Contenzioso Civile	silvia.dibiase@giustizia.it patrizia.rizzi@giustizia.it elena.corigliano@giustizia.it fabrizio.scotti@giustizia.it
Volontaria Giurisdizione	maria.tamborra@giustizia.it patrizia.maglio@giustizia.it patrizia.rizzi@giustizia.it francesca.surace@giustizia.it
Decreti Ingiuntivi	nunzio.carusillo@giustizia.it

UFFICI AMMINISTRATIVI	
UFFICIO	INDIRIZZO E-MAIL
Segreteria di Presidenza	tribunale.lodi@giustizia.it
Segreteria del Personale	segr.personale.tribunale.lodi@giustizia.it
Corpi di Reato	corpireato.tribunale.lodi@giustiziacerit.it
Spese di Giustizia	spesedigiustizia.tribunale.lodi@giustiziacerit.it
Ufficio recupero crediti	alessandro.martino@giustizia.it

Il Presidente Vicario

Dott.ssa Elena Giuppi

